

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N. 11

VISTA la lettera in data 08/04/2002, prot. n°1092/Sic./2002, con cui il Sig. Pirro Stefanini, Presidente della Sez. Nautica Benci Centro, in occasione dello svolgimento della gara remiera "4° Coppa Lubrani 2002" prevista per il giorno 05 maggio 2002, ha fatto richiesta di messa in sicurezza del campo di regata mediante lo spostamento delle boe di ormeggio utilizzate per le imbarcazioni affiliate ai Circoli Nautici siti lungo il percorso di gara;

RITENUTO, a seguito di contatti presi con il sig. Pirro Stefanini "responsabile della 4° Coppa Lubrani 2002, di dover aderire alla richiesta;

VISTI gli artt.6 comma 1 (lett.a) e 8 comma 3 (lett.h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1) Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione remiera "4° Coppa Lubrani 2002", dalle ore 8:00 alle ore 12:30 del giorno 05 maggio 2002, nel tratto di Fosso Reale compreso tra la Cantina del Palio Marinaro (Scali D'Azeglio lato Ponte Nuovo) e la Sez. Nautica Benci Centro (lato P.za della Repubblica), è fatto obbligo ai rispettivi proprietari di mettere in sicurezza le imbarcazioni di che trattasi entro le ore 7.30 del giorno 25/04/2002.

Art.2) E' fatto obbligo ai responsabili dei Circoli Nautici interessati, laddove i proprietari delle imbarcazioni fossero irreperibili, di provvedere alla messa in sicurezza delle imbarcazioni nelle aree d'ormeggio sopra menzionate.

Art.3) Il Comitato organizzatore provvederà, in tempo utile per la messa in sicurezza delle imbarcazioni, allo spostamento delle boe ed, immediatamente dopo la fine della competizione, al ripristino delle stesse con proprio personale.

Art.4) Il Comitato organizzatore provvederà ad apporre copia della presente ordinanza in corrispondenza degli accosti succitati 48h prima della competizione.

Art.5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno ritenuti responsabili di danni a cose o persone che dall'avvenuta violazione potessero occorrere, e puniti ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav., con applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di somma da L.100.000 (centomila) a L.600.000 (seicentomila).


H. PRESIDENTE
(Rag. N.º MARCUCCI)

Livorno, li 27 aprile 2002